



COMUNE DI CASTAGNARO

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)

L'art. 13 del D. L. 201/2011 ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione dell'imposta municipale unica.

Tale imposta ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati e terreni), comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

ALIQUOTE PER IL 2012

Le aliquote da utilizzare per il versamento dell'acconto sono quelle di base di seguito indicate, mentre per il versamento del saldo occorrerà utilizzare le aliquote definitive che il Comune e lo Stato avranno deciso, rispettivamente, entro il 30 settembre ed il 10 dicembre 2012.

- **Aliquota base* 0,76%**
- **Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 0,40%**
- **Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all'esercizio delle attività agricole 0,20%**

*si applica su tutto ciò che non è abitazione principale e pertinenza dell'abitazione principale (es. : immobili tenuti a disposizione, immobili locati, immobili dati in uso gratuito ai propri familiari, negozi, uffici, aree edificabili, ecc.)

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Detrazione di € 200,00 oltre alla maggiorazione di detrazione pari a € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di € 400,00.

GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO AI FAMILIARI NON SONO PIU' CONSIDERATI ASSIMILABILI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTANTO NON GODONO DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA E DELLE RELATIVE DETRAZIONI.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando alle rendite catastali, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- **160 per i fabbricati** classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria cat. A/10;
- **140 per i fabbricati** classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- **80 per i fabbricati** classificati nella categoria catastale D/5 e nella categoria catastale A/10;
- **60 per i fabbricati** classificati nel gruppo catastale D ad eccezione del gruppo catastale D/5;
- **55 per i fabbricati** classificati nella categoria catastale C/1.
 - **Per i terreni agricoli** il valore è determinato applicando al reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, il moltiplicatore 135.
 - **Per i coltivatori diretti** e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110.
 - **Per le aree fabbricabili**, l'imponibile è dato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tuttavia, se possedute da coltivatori diretti, si continueranno a pagare come **terreno agricolo**.

Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro per difetto se il terzo decimale è un numero da 0 a 4, per eccesso se va da 5 a 9. L'importo minimo da versare è di € 12,00 (totale annuo).

L'IMU si paga presso le Banche oppure presso gli Uffici Postali utilizzando esclusivamente il

modello F24, suddividendo la quota comunale dalla quota erariale mediante l'utilizzo dei seguenti codici tributo:

Cod. 3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE – **Cod. 3913** FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – **Cod. 3914** TERRENI (QUOTA COMUNE) – **Cod. 3915** TERRENI (QUOTA STATO) - **Cod. 3916** AREE FABBRICABILI (QUOTA COMUNE) – **Cod. 3917** AREE FABBRICABILI (QUOTA STATO) – **Cod. 3918** ALTRI FABBRICATI (QUOTA COMUNE) – **Cod. 3919** ALTRI FABBRICATI (QUOTA STATO)

Si ricorda che il codice catastale del Comune di Castagnaro è C041

Il versamento deve essere eseguito:

a) per l'abitazione principale e pertinenze in due o tre rate:

prima rata di acconto (33% o 50%) entro il 18 giugno 2012 seconda rata di acconto (33%) entro il 17 settembre 2012 saldo dell'imposta dovuta entro il 17 dicembre 2012;

b) per altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili in due rate:

prima rata di acconto (50%) entro il 18 giugno 2012 saldo dell'imposta dovuta entro il 17 dicembre 2012

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE

Si ricorda l'obbligo di dichiarare le variazioni intervenute nella situazione delle proprietà di terreni, fabbricati e/o aree fabbricabili a seguito di acquisto o vendita, successione, variazione di valore, ecc., compilando l'apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze **entro il 30 settembre 2012**.